

COMUNE DI ALCAMO  
SETTORE SERVIZI FINANZIARI: IV SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

I.U.C.: IMPOSTA UNICA COMUNALE - PROSPETTO RIEPOLOGATIVO DEGLI ADEMPIMENTI E RELATIVE SCADENZE

Tributo	Scadenze	Codici tributo	Aliquote	modalità di versamento	note
IMU	16/06/2014 rata di acconto (50%) 16/12/2014 rata di saldo (50%)	Vedi tabella all'interno della sezione IMU-TARES	Vedi tabella all'interno della sezione IMU-TARES		(1)
TASI	16/10/2014 rata di acconto (50%) 16/12/2014 rata di saldo (50%)	3958 per abitazione principale e pertinenze	1,50 %	In autoliquidazione con utilizzo del modello F24	(2) (3)
		3959 per fabbric. Rurali ad uso strumentale	0,50 % per valori fino a €. 150.000,00 ai fini IMU 1,00 % per valori eccedenti €. 150.000,00 ai fini IMU		
		3960 per aree fabbricabili			
		3961 per altri fabbricati	0,25 % Immobili appartenenti al Gruppo Catastale A, tranne A10, per valori inferiori a € 130.000,00 ai fini IMU 1,00 % Immobili appartenenti al Gruppo Catastale A, tranne A10, per valori superiori a € 130.000,00 ai fini IMU 0,50 % Immobili appartenenti al Gruppo Catastale D, per valori inferiori a € 1.000.000,00 ai fini IMU 1,00 % Immobili appartenenti al Gruppo Catastale D, per valori superiori a € 1.000.000,00 ai fini IMU 0,50 % Immobili in categorie diverse dalle precedenti per valori inferiori a € 150.000,00 ai fini IMU 1,00 % Immobili in categorie diverse dalle precedenti per valori superiori a € 150.000,00 ai fini IMU		
		3962 interessi			
		3963 sanzioni			(4)
TARI	16/12/2014 I° RATA (1/3) 16/01/2015 II° RATA (1/3) 16/03/2015 III° RATA (1/3)	3944 TARI - taxa sui rifiuti 3945 TARI taxa sui rifiuti - interessi 3946 TARI taxa sui rifiuti - sanzioni	Le tariffe sono analiticamente riportate agli allegati A e B della deliberazione consiliare n. 143 del 05/09/2014 che ha approvato il Piano Finanziario e le Tariffe per l'anno 2014.	inviti di pagamento trasmessi per posta semplice	(5)

note

(1)	Ai sensi dell'articolo 4, comma 9, lett. "b" del Regolamento IUC, capitolo IMU: l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente al comodatario con ISEE risultante dall'ultima dichiarazione compreso tra € 5.000,00 ed € 15.000,00. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare(L. 147/2013, c. 707, lett. "b3"). Il contratto di comodato dovrà essere regolarmente registrato. Le equiparazioni di cui alla precedente lettera b) (atteso che quella di cui alla lett. a) era già stata prevista nel precedente regolamento per la disciplina dell'IMU) avrà decorrenza dalla data di richiesta del beneficio e comunque non anteriore alla esecutività della deliberazione che approverà il presente regolamento.
Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, il tributo complessivamente dovuto sarà versato dall'occupante nella misura 30 per cento: la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.	
(2)	Nella locuzione "Immobili in categorie diverse" sono da ricomprendere le seguenti unità immobiliari: (A/10- Gruppo Catastale B - Gruppo Catastale C tranne C2-C6-C7 se pertinenze di abitaz. principali -Gruppi Catastali E ed F).
(3)	Ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del Regolamento IUC, capitolo TASI: nel caso di abitazioni principali appartenenti ad una delle seguenti categorie catastali: A2 - A3 - A4 -A5 -A6 e A7 e relative pertinenze e con reddito complessivo imponibile (di tutti i componenti il nucleo familiare, anche se monoparentale o derivante da unione di fatto) non superiore a euro 15.000,00 sarà riconosciuta una riduzione sull'aliquota nella percentuale dell'8%, in questo caso l'aliquota da applicare sarà pari all'1,38 per mille. Le richieste di riduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze legate alla classe di reddito imponibile devono essere presentate entro il 31 ottobre dell'anno di competenza del tributo, limitatamente al primo anno di applicazione. Sarà considerata la classe di reddito derivante dalla dichiarazione in cui sono riportati i redditi e il patrimonio relativi al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di competenza del tributo.
(4)	I codici tributo 3962 e 3963 sono da utilizzare nel caso di ravvedimento operoso, ovvero di pagamento oltre le scadenze stabilite.
(5)	Si richiama l'attenzione al contenuto dell'articolo 33, comma 7 del Regolamento IUC, capitolo TARI: Nel caso di mancata ricezione dell'avviso di pagamento, al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni e interessi, il contribuente prima della scadenza del termine relativo alla prima rata, potrà richiedere all'ufficio tributi, l'avviso di pagamento e i relativi modelli F24.

Riguardo gli obblighi dichiarativi e per il riconoscimento di riduzioni e/o agevolazioni si rimanda al Regolamento IUC (Imposta Unica comunale) approvato con deliberazione consiliare n. 141 del 05/09/2014.